



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile

La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

dott. Giuseppe LO SINNO - Presidente,
dott.ssa Antonella Miryam STERLICCHIO - Consigliere
dott.ssa Carla SANTESE. - Consigliere, rel.

Letti gli atti della causa civile in grado di appello n. 833/2022 R.G. vertente
tra

██████████ - rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████;
appellante
contro

██████████ - rappresentato e difeso dagli avv.ti Debora Spinelli, Simona Batori e David
Giuseppe Apolloni;
appellata ed appellante in via incidentale

e
██████████ - rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████;
appellato

===***===

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.6.2022;
considerato che:

- l'appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 996/2021 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 4.10.2021, che, in accoglimento della domanda avanzata da ██████████ nei suoi confronti, l'ha condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 196.617,36, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rifusione delle spese di lite;
- la sospensione richiesta costituisce, all'evidenza, un'eccezione ai principi, desumibili dall'art. 282 c.p.c., secondo cui il giudizio di primo grado deve esaurire qualsiasi questione proponibile fra le parti e l'impugnazione dev'essere finalizzata non già principalmente ad ottenere l'inibitoria, ma alla correzione dei vizi denunciati sulla base di una concreta possibilità di riforma della sentenza impugnata;
- la locuzione «gravi e fondati motivi», introdotta dalla legge n. 263 del 2005, impone una particolare attenzione allo scrutinio del probabile accoglimento dell'appello, poiché la locuzione «fondati motivi» ha riguardo solo al merito ed esclude che il giudice possa limitarsi a valutare le questioni attinenti al pericolo; sicché la nuova formulazione della norma non solo restringe il campo di operatività dell'inibitoria al caso che l'esito dell'impugnazione appaia senza meno in via prognostica favorevole all'istante, ma richiede altresì che il pregiudizio — che non può esaurirsi nella mera fisiologica produzione degli effetti propri dell'esecuzione della sentenza impugnata — non sia soltanto allegato, ma altresì comprovato;

- nel caso di specie, all'esame sommario riservato al giudice del gravame in sede sospensiva, la sentenza impugnata non presenta palesi vizi di motivazione, tali da consigliare la sospensione della sua esecutività in ragione della valutazione prognostica della fondatezza dell'appello, dovendo riservarsi ogni più approfondito esame dei motivi di censura spiegati dall'appellante alla sede della decisione conclusiva;
- che, inoltre, l'appellante ha sostanzialmente omissso di formulare reali ed oggettive considerazioni in ordine alla sussistenza del *periculum*; con la conseguenza che l'istanza — considerato che il requisito del *fumus* è tutt'altro che palese — deve ritenersi infondata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 24.9.2024, ore 12,30.

Si comunichi.

Roma, 14.6.2022

IL PRESIDENTE
(dr. G. Lo Sinno)